

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) per gli esercizi dal 2010 al 2012

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 75/2014**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 18 luglio 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2010 al 2012 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Antonio Galeota, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'A.N.M.I.L. per gli esercizi dal 2010 al 2012;

ritenuto che:

il conto economico ha dato luogo per gli anni 2010, 2011 e 2012 ad un avanzo di esercizio rispettivamente di euro 375.141, di euro 1.120.666 e di euro 901.650;

il costo del personale (stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed altri costi) sostenuto dall'ente appare contabilmente in flessione nel triennio, ma ciò è accaduto solo in quanto le spese per il personale distaccato presso altri enti della "rete ANMIL" sono state indicate tra le voci di "Funzionamento sedi-quote associative e di partecipazione", voci che risultano, infatti, con importi in progressivo aumento;

sul punto la Corte osserva che la dislocazione contabile di spese sostanzialmente sostenute per il personale non appare rispondente al principio di specializzazione del bilancio, secondo il quale le poste contabili debbono essere iscritte in bilancio secondo la loro precisa natura, la loro effettiva causa e gli effetti che concretamente producono;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958 darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze,

oltre che dei conti consuntivi corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2010 al 2012 corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'A.N.M.I.L. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Galeota

IL PRESIDENTE

f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) PER GLI ESERCIZI DAL 2010 AL 2012

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. ORDINAMENTO E FINI ISTITUZIONALI. – 2. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. – 3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. – 4. PERSONALE. – 5. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE. - 5.1 Conto economico. - 5.2 Stato patrimoniale. – 6. CONSIDERAZIONI FINALI.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) per gli esercizi dal 2010 al 2012 e sui principali fatti gestionali verificatisi successivamente.

La precedente gestione finanziaria relativa all'esercizio 2006-2009 ha formato oggetto di referto al Parlamento con Determinazione n.44/11 del 20 maggio 2011, pubblicata in Atti parlamentari – XVI Legislatura – Doc. XV, n. 321.

1. Ordinamento e fini istituzionali

L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL)-ONLUS per la tutela contro i rischi professionali, costituita il 19 dicembre 1943, ha assunto personalità giuridica di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979.

L'Associazione supporta, con la propria attività, gli Organi, centrali e locali, che tutelano la dignità e promuovono l'inserimento e l'integrazione sociale dei mutilati e invalidi del lavoro, attraverso servizi di sostegno, all'uopo erogando contributi in loro favore.

Lo Statuto contempla che l'ANMIL, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 438¹:

- persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattie professionali e dei loro familiari promuovendo la tutela della salute delle condizioni di vita di tutte le categorie di lavoratori esposti ai rischi e conseguenze lesive;
- sostiene attività di studio, corsi di orientamento e di interesse sociale per fini di elevazione spirituale culturale e tecnica degli associati;
- favorisce iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, nonché a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi;
- assicura inoltre la continuità dell'opera di rieducazione professionale dei mutilati ed invalidi.

L'ANMIL (divenuta nel 2003 ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale) in base allo Statuto, con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale il 17 maggio 2013, è territorialmente organizzata in strutture dislocate a livello centrale e su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, territoriale e subterritoriale di cui fanno parte i soci residenti nei rispettivi territori. Nel proprio territorio le Sezioni Territoriali, dotate di Organi propri, collegati ad Organi regionali, possono costituire le Sezioni locali e delegazioni comunali. In tal modo, l'Associazione agisce in modo capillare sul territorio nazionale; è costituita dalla Sede Centrale a Roma, 20 Sedi regionali, 103 Sezioni territoriali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

¹ La legge 15 dicembre 1998 n. 438, ha stabilito che il Ministero per la solidarietà sociale, oggi Ministero del lavoro e politiche sociali, tenuto conto delle relazioni presentate dalle associazioni di promozione sociale alla Presidenza del Consiglio in sede di concessione di contributi, riferisca al Parlamento su: l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna associazione; i risultati conseguiti dalle stesse nella gestione finanziaria, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le voci residuali; la regolarità dei bilanci preventivi e consuntivi; i progetti e le attività svolte a favore degli associati.

Nello Statuto vengono enunciati principi che puntualizzano l'impegno dell'ANMIL e che si prefiggono lo scopo di tutelare anche la dignità ed il rispetto dell'invalide del lavoro, soprattutto come diritto all'occupazione lavorativa quale espressione della dignità umana, rifiutando quella concezione assistenziale che può essere considerata una dequalificazione o ostacolo alla vita lavorativa, di promuovere, inoltre, lo sviluppo della rieducazione professionale e della riabilitazione funzionale, senza tralasciare il diritto alla previdenza.

Per la realizzazione di questi obiettivi e per lo sviluppo civile, economico e sociale degli associati, l'ANMIL promuove intese con tutte le rappresentanze sociali, politiche, amministrative e sindacali operanti sul territorio nazionale ed internazionale.

La gestione amministrativa e contabile è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Consiglio Nazionale il 28-11-2004 ed entrato in vigore il 1° aprile 2005.

I mezzi di esercizio per il funzionamento dell'Associazione previsti dall'art. 69 del nuovo Statuto sono confermati rispetto all'art 70 del precedente Statuto e si concretizzano nelle rendite delle attività patrimoniali, nella contribuzione dei soci, nei contributi dello Stato e di altre persone giuridiche e private e di ogni altra entrata non finalizzata ad incrementare il patrimonio.

Lo Stato contribuisce alle finalità sociali ed istituzionali dell'Ente sia direttamente, sia, indirettamente, attraverso contributi erogati ad altri soggetti della "rete" ANMIL. Si ricorda che, con riferimento all'IRFA, Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus, la legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 35 dell'articolo 33 ha fissato a 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 il finanziamento per gli enti di formazione e riabilitazione di soggetti svantaggiati prevedendone anche la ripartizione ed attribuendone il 50 per cento al menzionato Istituto.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014, (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha stabilito, al comma 192 dell'art. 1, che il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le fonti di finanziamento dell'Ente, provengono solo in minima parte dal contributo dello Stato (pari a 516.000 euro annui nel triennio considerato) e in misura prevalente dal pagamento delle quote associative dell'INAIL, pari a circa 9 milioni di euro annui.

Al riguardo va ricordato che le iscrizioni degli associati avvengono tramite rilascio, da parte degli interessati, di delega all'INAIL a trattenere dalla rendita infortunistica la quota associativa, ragguagliata ad una percentuale della rendita stessa, sicché l'ammontare complessivo di tali proventi è determinato, non tanto dal variare del numero degli iscritti, quanto dal variare della misura della rendita infortunistica ad essi spettante.

2. Organi dell'Associazione

L'ordinamento dell'ANMIL è rimasto pressoché invariato ed altrettanto può dirsi per la struttura dell'Associazione che appare ridondante, sia nel numero degli organi, sia con riferimento alla composizione quantitativa degli stessi, con conseguente riflesso sui relativi costi.

Le recenti modifiche apportate allo Statuto, non hanno ridotto l'ampiezza dell'apparato organizzativo dell'Associazione, che è costituita dai seguenti organi (di durata quinquennale), rinnovati nel 2008 in occasione del VII Congresso Nazionale ed attualmente in scadenza, la cui nuova nomina è avvenuta in data 11 e 12 aprile 2014:

Organi centrali:

- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Organi periferici:

- il Consiglio Regionale;
- il Presidente del Consiglio Regionale;
- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale;
- il Presidente Territoriale.

Organi consultivi:

- la Consulta Nazionale;
- la Consulta Regionale.

Le province autonome di Trento e Bolzano sono considerate come entità regionali, i cui organi territoriali fissano i criteri per il coordinamento delle attività mantenendo stretto contatto con gli organi della Regione Trentino Alto Adige.

La Sezione di Aosta è considerata come entità regionale.

Gli organi dell'Associazione, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi. La composizione, le attribuzioni, la durata dell'incarico degli organi, così come la struttura dell'Associazione, sono state illustrate nelle precedenti relazioni, tuttavia, anche alla luce delle variazioni apportate allo statuto, è opportuno qualche cenno per richiamarne sommariamente le competenze.

2.1 Organi centrali

- Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'Associazione ed è composto dai delegati di tutte le Sezioni regolarmente costituite; è di sua competenza l'elezione del Consiglio Nazionale, dei quattro membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. E' convocato dal Presidente Nazionale, si riunisce ogni cinque anni per eleggere gli organi, ovvero in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno per motivi di necessità.
- Il Consiglio Nazionale si compone di 60 rappresentanti eletti dal Congresso e dai Presidenti Regionali con voto consultivo. Le sue competenze spaziano dalla direzione e gestione dell'Associazione, all'elezione del Presidente Nazionale, dei due Vicepresidenti e dei dodici membri del Comitato Esecutivo; vigila sull'applicazione degli atti deliberati del Congresso, delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sul regolamento di amministrazione e contabilità, convoca La Consulta Nazionale e svolge altre attività connesse al funzionamento dell'Associazione.
- Il Comitato Esecutivo svolge l'effettiva direzione e gestione amministrativa dell'Associazione. E' composto dal Presidente Nazionale, dai due Vicepresidenti e da dodici membri eletti tra di essi dal Consiglio Nazionale.
- Il Presidente Nazionale è scelto tra i mutilati ed invalidi, presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo ed ha funzione di rappresentanza dell'Associazione, vigilando affinché siano osservate le norme dello Statuto ed attuate le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
- I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle attività menzionate ed hanno funzioni vicarie quando la Presidenza risulta vacante. Sono eletti dal Consiglio Nazionale.
- Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro Sindaci effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, da un Sindaco effettivo ed uno supplente designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scelto tra i funzionari in servizio effettivo presso detto Ministero ed è presieduto dal rappresentante del Ministero del Lavoro.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti tra i soci dal Congresso. Ha il compito di decidere, previo accertamento dei fatti, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, dei regolamenti disciplinari, e risolvere le controversie in materia di competenza tra gli organi, i conflitti tra i soci e tra gli organi dell'Associazione.